Claudia
Filomena Iollo
Data firma da PC:
2026-07-23 09:37:42
Data scadenza certificato:
2027-06-04 07:21:29 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
ArubaPEC S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

Città di Cervinara

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 21-07-2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. n. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
In sessione di Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TANGREDI FILUCCIO	**P**	**AMARO VINCENZO**	**P**
ROMANO LUIGI	**P**	**PORRECA VITTORIA**	**A**
Cioffi Raffaella	**P**	**RAGUCCI GIUSEPPE**	**P**
Vaccariello Antonio	**P**	**MARRO ESPERINO**	**P**
BIZZARRO GIOVANNI	**P**	**MARRO ANNA**	**A**
GALLO STEFANIA ANNA MARIA	**P**	**LENGUA CATERINA**	**P**
CASALE GIUSEPPE MARIO	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Vaccariello Antonio in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dottor Iollo Claudia Filomena.
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg:
LA SEDUTA E' PUBBLICA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	S

Il Presidente introduce l'argomento e dà la parola al Consigliere Casale affinché relazioni sull' argomento.

Il Consigliere Casale relaziona sull' argomento esponendo in sintesi il contenuto della proposta depositata agli atti.

Chiede e riceve la parola il Consigliere Caterina Lengua il quale preannuncia il suo voto favorevole.

Chiede e riceve la parola il Consigliere Ragucci che preannuncia il voto favorevole del gruppo "Progetto Cervinara insieme".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi il cui contenuto integrale è riportato nella trascrizione della registrazione allegata al verbale n. 9 del 21.07.2026.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti di cui al verbale n. 14 del 14.07.2026.

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, delibera di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione, attualmente Agenzia delle entrate-Riscossione - AdE-R, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con conseguente abbuono degli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 Ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 Ottobre 2026 e il 15 Dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità esclusivamente telematiche che la stessa AdE-R pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 Ottobre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 Marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° Aprile 2027;

- entro il 28 Febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano di rateazione, ferma restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- articolo 10-quinquies del Decreto-legge n. 38/2026 (convertito dalla Legge n. 88/2026) come modificato dalla legge 113 del 25.06.2026 prevede al comma 2 che "*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 Luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 Luglio 2026*";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

l'adesione alla rottamazione quinquies da parte del Comune costituisce scelta regolamentare facoltativa dell'ente, limitata all'applicazione della disciplina statale ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, senza possibilità per l'ente di selezionare singole annualità o singole tipologie di entrata;

la definizione agevolata può favorire la regolarizzazione di posizioni creditorie pregresse, in larga parte risalenti nel tempo e caratterizzate da non agevole riscossione, riducendo le esigenze gestionali connesse al recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione, anche nel quadro della riforma della riscossione di cui al decreto legislativo n. 110/2024;

dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione e dei prospetti istruttori agli atti, risulta un carico originario affidato ad AdE-R, relativo a ruoli degli anni 2000 al 2010 per TARI e TRIBUTI COATTIVI con un residuo presso l'agente della riscossione di 253.408,71;

la ricognizione contabile evidenzia che nel conto del bilancio non risultano residui attivi relativi alle predette annualità;

dai prospetti istruttori emerge, infatti, che i carichi interessati dalla rottamazione sono già stati oggetto di stralcio dal bilancio e non risultano più conservati tra i residui attivi dell'Ente; conseguentemente, l'eventuale adesione dei contribuenti alla definizione agevolata potrà determinare, per tali partite già stralciate, la rilevazione di maggiori entrate o di recuperi non iscritti tra i residui, senza riflessi di automatica riduzione dei residui attivi conservati in bilancio, fermo restando il necessario raccordo istruttorio con le comunicazioni analitiche di Agenzia delle entrate-Riscossione;

ai soli fini istruttori, l'adesione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata viene stimata prudenzialmente nel 20% per cento del residuo ancora risultante presso l'agente della riscossione, pari a euro 50.681,74 trattandosi di scenario previsionale non vincolante e non sostitutivo delle successive comunicazioni dell'agente della riscossione;

l'effetto finanziario netto dell'adesione non è puntualmente determinabile ex ante sulla base dei soli prospetti riepilogativi disponibili, poiché la definizione agevolata incide diversamente sulle componenti del carico a titolo di capitale, sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio e spese; conseguentemente, la regolazione contabile delle somme riscosse, delle quote discaricate e delle eventuali movimentazioni contabili dovrà essere effettuata sulla base delle comunicazioni analitiche di Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo gli ordinari principi contabili applicati agli enti locali;

alla luce di quanto precede, l'adesione alla rottamazione quinquies presenta profili di sostenibilità finanziaria, in considerazione della vetustà dei carichi, della loro già intervenuta espunzione dai residui attivi conservati in bilancio e della finalità di favorire il recupero di crediti di dubbia e difficile esigibilità, fermo restando il monitoraggio degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione in relazione agli esiti effettivi della definizione;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88,

l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che sulla presente proposta sarà acquisito:

il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott.ssa Patrizia Montaldo, per la quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", ai fini dell'adozione del presente atto, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio 2026-2028

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 Luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 Luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

5. di dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Antonio Vaccariello	dott.ssa Claudia Filomena Iollo

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.